

COMUNE DI MONNO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA
(ai sensi del Regolam. Regionale 5/2018)**

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 3 - ATTIVITA' ACCESSORIE

ART. 4 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 5 - AVVIO – MODIFICA E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 6 - SUBENTRO – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

CAPO III : RISPETTO DELLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

**ART. 7 - REQUISITI URBANISTICI, IGIENICO–SANITARI, DI PREVENZIONE
INCENDI E AMBIENTALI**

ART. 8 - VERIFICA DEI REQUISITI

CAPO IV : TARIFFE E INFORMAZIONI AL PUBBLICO

ART. 9 - TARIFFE

ART. 10 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - SANZIONI

ART. 12 - ABUSIVISMO

ART. 13 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA
(ai sensi del Regolam. Regionale 5/2018)**

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di tintolavanderia, esercitata sia in forma artigianale che di impresa, secondo quanto stabilito:

- dalla legge 16 dicembre 1989 n. 73 art. 21bis;
- dalla legge 22 febbraio 2006 n. 84;
- dal d.d.s. 18 febbraio 2014 n. 1256;
- dal Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 n. 5.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 del r.r. 5/2018. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività professionale di tintolavanderia comprende l'esecuzione di trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

E' ammesso il servizio di raccolta dei capi con le seguenti modalità:

- in sede fissa purchè gestito dalla medesima imprese e svolto dal titolare o da un socio o collaboratore familiare o da un dipendente o addetto della stessa;
- in forma itinerante, affidato ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.

Il cliente dovrà essere informato della sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 10.

ART. 3 – ATTIVITA' ACCESSORIE

Le imprese di tintolavanderia possono cedere alla clientela prodotti connessi all'attività per la cura e l'igiene dei capi oggetto di trattamento.

Le imprese in forma artigiana possono svolgere tale vendita senza specifici titoli abilitativi.

Le altre forme di impresa per svolgere tale vendita devono presentare apposita SCIA commerciale.

ART. 4 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia ecc.).

In caso di assenze prolungate il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso di idonea abilitazione professionale.

Non è necessaria la designazione del responsabile tecnico per lo svolgimento della sola attività di lavanderia a gettoni self service mediante lavatrici professionali ad acqua ed essicatori utilizzati

direttamente dalla clientela con appositi gettoni.

CAPO II : PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 5 - AVVIO – MODIFICA E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

Chiunque intenda avviare o modificare o trasferire l'attività di tintolavanderia deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui verrà esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

Alla SCIA dovranno essere allegati:

- a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente o del responsabile tecnico;
- b) eventuale documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di acque reflue (nel caso sia previsto il lavaggio di oltre 100 kg di biancheria al giorno) o per le emissioni in atmosfera;
- c) eventuale documentazione relativa alla prevenzione incendi.

Il Responsabile del Servizio provvede ad informare l'Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica e l'Ufficio Tributi del Comune;

ART. 6 - SUBENTRO – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di tintolavanderia; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).

La sospensione dell'attività deve essere comunicata, per via telematica, con apposita COMUNICAZIONE al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata, per via telematica, con apposita COMUNICAZIONE inoltrata mediante "Comunica".

CAPO III : RISPETTO DELLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 7 - REQUISITI URBANISTICI, IGIENICO-SANITARI, DI PREVENZIONE INCENDI E AMBIENTALI

L'attività di tintolavanderia può essere svolta in locali in regola con le norme urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso previste dallo strumento urbanistico comunale.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di salute, di sicurezza e di prevenzione incendi vigenti in materia nonché delle disposizioni in materia ambientale con riferimento agli scarichi, alle emissioni in atmosfera e alla gestione dei rifiuti dei cicli lavorativi.

ART. 8 - VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 7 spetta, oltre che agli uffici comunali, ad ATS, ARPA e Vigili del Fuoco competenti per territorio.

CAPO IV : TARIFFE E INFORMAZIONI AL PUBBLICO

ART. 9 - TARIFFE

Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 10 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Gli orari di apertura dell'attività devono essere esposti all'esterno dei locali.

L'addetto al servizio è tenuto ad informare il cliente della possibilità che alcuni capi vengano lavorati esternamente all'azienda.

Presso le sedi ove si effettua la raccolta o la riconsegna dei capi deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione.

Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al comma precedente deve essere riportata sui documenti fiscali.

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - SANZIONI

Oltre alle sanzioni di legge, le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981 e successive integrazioni.

ART. 12 - ABUSIVISMO

Nei confronti di chi svolge attività di tintolavanderia senza titolo abilitativo, è prevista una sanzione da Euro 250 a Euro 5.000.

In tali casi il Sindaco o suo delegato ordina anche, in via immediata, la cessazione dell'attività. Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 13 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

L'attività si considera cessata in caso di sospensione per un anno prorogato di un ulteriore anno e decorsi i successivi 60 gg senza che il titolare presenti comunicazione di ripresa.

La decadenza del titolo abilitativo (SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Qualora venga meno la figura del responsabile tecnico sono concessi 30 giorni per nominarne un altro con apposita comunicazione di sostituzione al SUAP; decorso tale termine senza che sia pervenuta la sostituzione, il Comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Le attività in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 5/2018 (6 febbraio 2018) devono porsi in regola coi requisiti previsti dalle normative vigenti entro i termini fissati dallo stesso.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.